



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA CIVILE

ESENTE DAREGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Fernando Lupi - Presidente
- Dott. Aurelio Cappabianca - Consigliere
- Dott. Marcello Iacobellis - Consigliere
- Dott. Antonino Di Blasi - Consigliere
- Dott. Giacinto Bisogni - Rel. Consigliere

Oggetto
Irpeg e Ilor

R.G.N. 31450/07

Cron. 21317

Rep.

Ud. 19/05/09

C.C.

ha pronunciato la seguente

O R D I N A N Z A

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12

- ricorrente -

contro

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ in liquidazione, elettivamente domiciliata in Roma, via Federico Confalonieri presso lo studio dell'avvocato Luigi Manzi che la rappresenta e difende unitamente all'avv.to Cesare Glendi, giusta procura in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 40/09/06 della Commissione tributaria regionale di Genova, emessa in data 11

4645
2009

Prosh



ottobre 2006, depositata il 25 ottobre 2006, R.G.

202/05;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 maggio 2009 dal Consigliere Dott.

Giacinto Bisogni;

udito l'Avvocato Carlo Albini (per delega) in difesa della parte controricorrente;

lette le conclusioni scritte del P.M.;

rilevato che:

1. la ██████████ ha impugnato l'avviso di accertamento per l'anno 1994, con il quale l'Amministrazione finanziaria ha rettificato il reddito dichiarato ai fini Irpeg e Ilor; la società contribuente deduce la mancanza di una esaustiva motivazione ed eccepisce il difetto di prova in merito alla natura fittizia delle fatture passive e alla non inerenza dei costi dichiarati;
2. la C.T.P. genovese ha ritenuto fondato il ricorso sotto il profilo del difetto di prova degli addebiti mossi alla società contribuente;
3. l'appello dell'Agenzia delle Entrate è stato parzialmente accolto dalla C.T.R. che ha rideterminato in misura inferiore il reddito d'impresa rispetto a quello accertato;
4. ricorre per cassazione l'Agenzia delle Entrate che deduce violazione dell'art. 2697 cod. civ.

Braschi



in quanto la C.T.R. ha posto a suo carico l'onere di provare la fittizietà dei costi indicati dalla società contribuente, L'Agenzia sottopone il seguente quesito di diritto: se in tema di accertamento delle imposte sui redditi l'onere dell'esistenza di costi maggiori di quelli considerati spetta al contribuente;

ritenuto che:

1. il quesito è generico ed irrilevante ai fini del decidere perché non è affatto stato affermato dalla C.T.R. un principio contrario;
2. il ricorso è palesemente infondato perché, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile sezione V, n. 18710 del 23 settembre 2005 e n. 1023 del 18 gennaio 2008): in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nella ipotesi di costi documentati da fatture che l'amministrazione finanziaria ritenga relative ad operazioni inesistenti, non spetta al contribuente provare che l'operazione è effettiva, ma spetta all'amministrazione che adduce la falsità del documento e, quindi, l'esistenza di un maggiore imponibile, provare che l'operazione commerciale, documentata dalla fattura, in realtà non è stata mai posta in essere;
3. il ricorso va pertanto respinto con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione.

B...



PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in complessivi euro 1.300, di cui 200 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 maggio 2009.

Il Giudice relatore

Dott. Giacinto Bisogni



Il Presidente

Dott. Fernando Lupi

IL CANCELLIERE
Rita Toni

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, li 6 OTT. 2009
IL CANCELLIERE C1
(Rita Toni)

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA